

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3687-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
(TOGNOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ZANONE)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GALLONI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SANTUZ)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(BONO PARRINO)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

Presentato il 2 marzo 1989

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, recante
ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica

(Relatore: **Giuseppe BOTTA**)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, recante ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, recante ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i supporti giuridici sorti alla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 552.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, recante ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, recante ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

1. Per l'anno 1989 è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale e del parco archeologico dell'Appia, nonché delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi può essere utilizzata per le attività di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi può essere utilizzata per l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree necessarie.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989.

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Considerata l'urgenza di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 38 miliardi per la realizzazione di un programma speciale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il trasporto pubblico e le attività di servizio delle aziende comunali a trazione elettrica o ad alimentazione a batteria e relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, opere connesse di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 4, le parole: commi 1 e 2, sono sostituite dalle seguenti: comma 1;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. I mezzi di trasporto di cui al presente articolo debbono essere accessibili al piano stradale. ».

All'articolo 5:

al comma 3, dopo le parole: sede in Roma aggiungere le seguenti: e competenza per il territorio comunale.

Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1989.

Ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare l'avvio agli improrogabili interventi nella città di Roma, utilizzando i fondi a tale scopo disponibili nel bilancio del 1989;

Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di coordinare i predetti interventi con quelli già in corso attraverso strumenti giuridico-amministrativi, che consentano lo snellimento e l'accelerazione di procedure, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. In vista della disciplina che prevederà le misure permanenti, sia istituzionali che finanziarie, per la soddisfazione delle esigenze di Roma, capitale della Repubblica, ed al fine di razionalizzare l'intervento pubblico per Roma, evitando la dispersione delle risorse disponibili, il presente decreto stabilisce le disposizioni per il coordinamento degli interventi in corso, nonché interventi urgenti. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, nazionali e locali, anche economici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente, per coordinare la realizzazione degli interventi in base agli stanziamenti disponibili nei programmi o bilanci dei predetti soggetti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, determina con proprio decreto le opportune misure di coordinamento degli interventi. Il Ministro per i problemi delle aree urbane formula la propria proposta, sulla base dell'istruttoria di cui al comma 1, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua le modalità di coordinamento, anche integrativo, ed i tempi per la realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso; sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti amministrativi relativi alla eventuale sdemanializzazione dei beni demaniali da dismettere; determina le modalità di trasferimento dei beni pubblici ai fini della loro riutilizzazione. Il decreto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere connesse agli interventi previsti.

3. Le amministrazioni, le aziende, gli enti e i soggetti comunque competenti alla realizzazione degli interventi adottano entro i termini prefissati, il progetto delle opere, lo schema di contratto, il capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali comunque tenuti ad assumere atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

4. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi, convoca un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali di cui al comma 3.

5. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di esso.

6. L'approvazione, se deliberata all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, ivi compresi quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonché dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni.

7. In assenza di unanimità e su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha gli stessi effetti previsti dal comma 6.

8. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

9. Tutti i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro attuazione nei

tempi e con le modalità indicati nel decreto di cui al comma 2 e provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento degli interventi, anche integrati, per lotti funzionali.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione degli interventi e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine. In caso di persistenza dell'inadempimento, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, viene nominato un commissario che provvede in sostituzione del soggetto inadempiente utilizzando, ove necessario, l'organizzazione, le strutture ed i servizi del soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti ed utilizzando i finanziamenti finalizzati all'intervento.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge organica per Roma capitale.

12. Per l'anno 1989 è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale, del Parco archeologico dell'Appia, nonché delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi può essere utilizzata per le attività di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi può essere utilizzata per l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree necessarie. Si applicano le norme di cui ai commi da 3 a 9.

13. All'onere derivante dall'applicazione del comma 12 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989.

ARTICOLO 2.

1. Al fine di prevenire nella città di Roma gli effetti di situazioni pregiudizievoli per l'ambiente, i Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane predispongono, d'intesa con la regione Lazio ed i comuni interessati, un piano di interventi adeguato alle necessità dell'area, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri. Per la elaborazione del piano è autorizzata la spesa di lire tre miliardi per l'anno 1989.

2. Il piano dispone misure dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico, a garantire l'adeguato smaltimento dei rifiuti, nonché a migliorare le condizioni della circolazione; la previsione di incentivi per tecnologie alternative, relative anche al trasporto pubblico urbano; la previsione di contributi per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico; la realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti. Per l'attuazione degli interventi, cui si applicano le

norme contenute nell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata la complessiva spesa di lire trentacinque miliardi nel triennio 1989-1991, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1989, di lire 9 miliardi per l'anno 1990 e di lire 22 miliardi per l'anno 1991.

3. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal traffico veicolare a motore, è concesso ai comuni di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo un contributo complessivo di lire 50 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare i comuni medesimi di veicoli a trazione elettrica, con alimentazione elettrica e/o a batteria, da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio delle amministrazioni comunali e delle aziende dalle stesse dipendenti, nonché delle necessarie infrastrutture e servizi. Il contributo è determinato nella misura di lire 15 miliardi per il comune di Milano, lire 11 miliardi per il comune di Napoli, lire 10 miliardi per il comune di Torino, lire 8 miliardi per il comune di Genova e lire 6 miliardi per il comune di Palermo. La concessione dei contributi è subordinata all'adozione dei programmi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è disposta con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.

4. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede:

a) quanto a lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano di trasposti pubblici urbani nei centri storici »;

b) quanto a lire 30 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1989, lire 7 miliardi per l'anno 1990 e lire 20 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno ».

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane ».

ARTICOLO 3.

1. All'Ente autonomo esposizione universale di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 45 miliardi per l'anno 1989 da destinare al restauro, al recupero, all'adeguamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento, ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, di strutture di sua proprietà già utilizzate per finalità congressuali ed espositive.

2. È concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al comune di Roma per l'anno 1989 da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1989.

ARTICOLO 4.

1. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme « Cavour » e « Montezemolo », ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla eventuale cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, saranno definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il sindaco del comune di Roma e i sindaci degli altri comuni interessati.

2. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al comma 1, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire settanta miliardi per l'anno 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1989 e si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

ARTICOLO 5.

1. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui lire 30 miliardi per il 1989,

lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 24 miliardi per il 1989, lire 24 miliardi per il 1990 e lire 12 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1989, lire 3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989, lire 6 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 63 miliardi per il 1989, a lire 63 miliardi per il 1990 ed a lire 34 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

3. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita con sede in Roma la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

ARTICOLO 6.

1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico, integrato in connessione alla realizzazione, da parte della regione Lazio, di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio, è concesso all'Università di Roma « La Sapienza » il contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1985, n. 331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle strutture edilizie, è assegnata all'Università di Roma « Tor Vergata » la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8554 dello stato di

previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ARTICOLO 7.

1. Il sindaco del comune di Roma invia ogni tre mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane una dettagliata relazione in merito allo stato di attuazione delle opere e degli interventi di propria competenza previsti dal presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 31 dicembre 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA — TOGNOLI — GAVA —
VASSALLI — COLOMBO — ZANONE
— GALLONI — SANTUZ — BONO
PARRINO — RUFFOLO — AMATO
— FANFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.